

Convenzione

CONVENZIONE ¹
PER SACERDOTI DIOCESANI D'ITALIA
CHE INTENDONO PRESTARE UN SERVIZIO PASTORALE
IN AMERICA LATINA, ASIA, AFRICA

Il presente « schema di convenzione » è stato preparato dalla Commissione Episcopale per la cooperazione tra le Chiese e viene proposto come una traccia, che può essere opportunamente integrata e adattata.

I documenti allegati costituiscono il quadro di riferimento per una corretta interpretazione dello stesso.

Per un utile riferimento, si richiama la « Nota pastorale » della stessa Commissione: « Sacerdoti diocesani in missione nelle Chiese sorelle », pubblicata nel « Notiziario C.E.I. » del 30.6.1984 n. 6 pp. 161-171.

S. E. Mons. _____, Ordinario ² della Diocesi di _____ (qui designato come Ordinario « a quo »), inviando il sacerdote _____ nella Chiesa sorella di _____, intende attuare con S. E. Mons. _____, Ordinario della medesima (Ordinario « ad quem »), i principi e i criteri di comunione e di collaborazione fra le Chiese fissati dal Concilio Vaticano II (P.O. 10), dal CJC (279), dall'Istruzione « Postquam Apostoli » (nn. 25-31), dalla Nota Pastorale della C.E.I. del 2.6.1984, il cui testo si allega alla presente Convenzione.

In particolare i due Ordinari concordano quanto segue:

¹ Postquam Apostoli, n. 26 - Nota Pastorale C.E.I.: convenzione.

² Per Ordinario in questa convenzione si intende il Vescovo diocesano o il Prelato.

ART. 1
(*L'invitato*)

L'Ordinario « a quo », accogliendo la richiesta pervenutagli dalla Chiesa sorella sopra menzionata, invia alla stessa il sacerdote nato il a ordinato il e attualmente incardinato nella propria diocesi.

ART. 2
(*Tempo*)

Il sacerdote collaborerà con l'Ordinario « ad quem » per tre anni, a partire dalla data della presente convenzione.

Questo periodo può essere rinnovato per una o due volte, con una nuova convenzione.

Passati i detti periodi, è opportuna una permanenza nella diocesi d'origine, dopo la quale si ridiscuterà l'opportunità di prolungare il servizio pastorale nella diocesi « ad quem » secondo i criteri di continuità e temporaneità fissati nella Nota Pastorale della C.E.I.³.

ART. 3.
(*Servizio*)

§ 1. L'Ordinario « ad quem » determina di affidargli (si specifichi il ministero ed il luogo)

.....

§ 2. Il sacerdote firmatario s'impegna a svolgere il ministero affidatogli, in pieno accordo con il piano pastorale, con il presbiterio e con la comunità locale, nello spirito dell'Istruzione « Postquam Apostoli »⁴.

§ 3. Senza contraddire quanto sopra, l'Ordinario « ad quem » favorirà il suo inserimento in un'équipe, possibilmente di sacerdoti italiani, specie per i primi anni⁵.

§ 4. Il sacerdote si mette a disposizione dell'Ordinario « ad quem » in spirito di obbedienza e collaborazione anche per eventuali altri ministeri che questi vorrà affidargli.

§ 5. Intendendo assegnargli altre attività o trasferirlo ad altro luogo, l'Ordinario « ad quem » consulterà previamente l'Ordinario « a quo ».

³ PA, n. 27 a) - Nota Pastorale C.E.I.: temporaneità e continuità.

⁴ PA, n. 29.

⁵ PO, n. 10.

ART. 4
(Spese di viaggio)

Per quanto riguarda le spese del viaggio di andata e ritorno, anche in caso di malattia, i due Ordinari convengono fraternamente quanto segue:

.....

.....

.....

ART. 5
(Assicurazioni)

§ 1. L'assicurazione sociale per l'invalidità e la vecchiaia, obbligatoria per il clero italiano, sarà corrisposta secondo le modalità della diocesi di origine, la quale si rende garante del versamento.

§ 2. Per l'assicurazione in caso di malattia, l'Ordinario « ad quem » provvederà che il sacerdote sia iscritto agli enti previdenziali locali, conforme le norme civili ed ecclesiastiche del luogo (cfr. CJC, can. 281, § 2).

§ 3. Per l'assistenza malattia che in casi straordinari il sacerdote potrà richiedere in Italia durante il periodo di cui all'Art. 2, la diocesi « a quo » continua a versare i contributi dell'assistenza sanitaria pubblica (e il contributo alle assicurazioni diocesane) o provvede convenientemente in altro modo.

ART. 6
(Mantenimento - Vacanze)

§ 1. L'Ordinario « ad quem » s'impegna a provvedere, nella misura usuale nel luogo di impegno di detto sacerdote, al suo decoroso mantenimento per tutto il periodo previsto dall'Art. 2, conforme al CJC, can. 281, § 1⁶.

§ 2. Il sacerdote ha diritto ad un periodo di vacanza in Italia della durata di mesi 3 ogni tre anni, e ad un periodo di ferie sul posto della durata di almeno 15 giorni ogni anno allo scopo di favorire il necessa-

⁶ PA, n. 29.

rio riposo fisico; inoltre gli si offrirà la possibilità per opportuni tempi di ritiro spirituale e di formazione teologico-pastorale. L'Ordinario « ad quem » provvede alle spese delle ferie annuali e per il riposo ogni tre anni in Italia secondo il trattamento praticato per gli altri sacerdoti.

ART. 7

(Accompagnamento)

§ 1. Nello spirito dell'Istruzione « Postquam Apostoli »⁷, l'Ordinario « a quo » avrà speciale sollecitudine per questo sacerdote andandolo a visitare personalmente o mandando un suo rappresentante e l'Ordinario « ad quem » rimane garante della sua vita, sia materiale che spirituale.

§ 2. Per i rapporti da mantenere con la diocesi ed il presbiterio di origine, e per le opportune iniziative di sostegno spirituale e materiale, si terranno in conto le indicazioni della Nota Pastorale della C.E.I..

ART. 8

(Ritorno anticipato per particolari motivi)

L'Ordinario « ad quem », d'intesa con l'Ordinario « a quo », potrà fare rientrare detto sacerdote in Italia, per motivi riguardanti sia la condotta non coerente con la vita sacerdotale, come il lavoro non conforme al ministero affidatogli, a norma del Codice di Diritto Canonico.

ART. 9

(Rientro)

L'Ordinario « a quo » tenendo conto del servizio da questo suo sacerdote realizzato all'estero, facendo proprie le indicazioni della « Postquam Apostoli »⁸ si impegna a reinserirlo convenientemente in diocesi quando, allo scadere del termine fissato dalla presente convenzione o per altra giusta causa, vi farà ritorno.

⁷ PA, n. 28.

⁸ PA, n. 30 - Nota Pastorale C.E.I.: rientro.

ART. 10

(Rinnovo della Convenzione)

La presente convenzione, come sopra ricordato, ha valore per tre anni. Sei mesi prima della scadenza si riprenderanno i contatti con l'Ordinario « a quo » e l'Ordinario « ad quem » e il sacerdote per concordare il rinnovo o il termine della convenzione o per stabilire eventuali variazioni.

In fede di tutto ciò, gli Ordinari sopraddetti firmano e timbrano, con il consenso espresso del sacerdote interessato, il quale a sua volta sottoscrive la presente convenzione, in quattro esemplari, destinati rispettivamente alle Curie di e di, al sacerdote e agli archivi del CEIAL o CEIAS.

L'Ordinario « a quo »

L'Ordinario « ad quem »

Il Sacerdote

N.B.: Gli Ordinari « a quo » e « ad quem » potranno avvalersi, al momento dell'invio e durante gli anni di lavoro del sacerdote, del servizio dei Centri Ecclesiali istituiti dalla Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.A.L. - Centro Ecclesiale Italiano per l'America Latina e C.E.I.A.S. - Centro Ecclesiale Italiano per l'Asia e Africa).

Recapito C.E.I.A.L., Via Bacilieri 1/a, 37139 VERONA, Tel. 045/564850
» C.E.I.A.S., presso Uff. Missionario Nazionale, Via Palombini 6, 00165 ROMA,
Tel. 06/6332464